

REGOLAMENTO (CEE) N. 893/88 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione d'olio d'oliva da trattenere a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni riconosciute di produttori di olio d'oliva o le loro unioni perché l'importo risultante da questa trattenuta contribuisca al finanziamento delle spese connesse con le attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 3 e dall'articolo 20 quater dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1916/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988, nonché il quantitativo massimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE ⁽⁴⁾ aveva rinviato la fissazione della percentuale della trattenuta in attesa del

riesame dei compiti affidati alle organizzazioni riconosciute di produttori di olio d'oliva o alle loro unioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 892/88 del Consiglio, del 29 marzo 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽⁵⁾ prevede in particolare di ridurre i compiti di controllo affidati alle organizzazioni ed unioni suddette; che pertanto, alla luce delle spese prevedibili della campagna di commercializzazione 1987/1988, occorre stabilire la percentuale in questione al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni riconosciute di produttori di olio d'oliva o le loro unioni in applicazione del citato regolamento è pari all'1,9 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽³⁾ Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 5 della presente *Gazzetta ufficiale*.